



2016/08.09/000099-02
DIRA61000 - 2019/89

SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO

Ufficio Controllo Emissioni Ed Energia

SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO

Ufficio Acque

OGGETTO: D. LGS. 387/03 e s.m.i.; D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; L. R. 40/98 e s.m.i..

Progetto di impianto per la produzione di energia idroelettrica con sub-derivazione dal Canale Miglia, nel comune di Vignolo (potenza inferiore a 1000 KW).

PROPONENTE: La Casota S.n.c. - Via del Passatore, 220 - 12100 Cuneo (CN).

Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale, diniego di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico e rigetto istanza di Autorizzazione Unica.

I DIRIGENTI DEI SETTORI

Premesso che:

- veniva presentata presso la Provincia di Cuneo, in data 28.02.2017 con prot. n. 16439, da LA CASOTA S.n.c., con sede legale in Via del Passatore n. 220, 12100 – Cuneo, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i. e, in data 24.08.2016, istanza di concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., complete dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato;
- nel 2016 il progetto era stato sottoposto alla procedura di Verifica di Impatto Ambientale, conclusasi con l'assoggettamento dello stesso alla fase di Valutazione di Impatto Ambientale (provvedimento dirigenziale n. 3989 del 02.12.2016). Il progetto presentato in fase di Valutazione è il medesimo già sottoposto a fase di Verifica;
- il proponente aveva provveduto a dare avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 28.02.2017;
- sul BURP n. 11 del 16.03.2017 era stato pubblicato il comunicato di avvio – sospensione del procedimento;
- in data 24.08.2016 il proponente aveva depositato istanza di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto idroelettrico in oggetto ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i. e s.m.i., richiesta con nota prot. n. 35606 del 04.05.2017 dall'Ufficio Acque;
- in data 03.08.2017 l'Ufficio Acque aveva concluso gli adempimenti previsti all'art. 12 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., in esito ai quali non risultavano istanze in concorrenza.
- In seguito all'espletamento dei succitati adempimenti si è potuto riaprire il procedimento di VIA, sospeso dall'08.03.2017, convocando gli Enti interessati - con nota prot. n. 62276 dell'08.08.2017- alla riunione della Conferenza di Servizi in data 5 ottobre 2017, nel corso della quale era stata rilevata la necessità di chiedere le integrazioni documentali, formalizzate con nota provinciale n. 75865 del 09.10.2017.
- Nei termini stabiliti dall'art. 14, comma 1, lett. b) L.R. 40/98 e s.m.i., risulta pervenuta la seguente osservazione da parte del pubblico: nota prot. di ric. n. 79860 del 23.10.2017 di Legambiente Cuneo – Pro Natura Cuneo. Le predette osservazioni, nella loro interezza, risultano depositate agli atti del procedimento, ove sono integralmente consultabili.
- Dette integrazioni sono state depositate dal proponente in data 10.11.2017 (prot. ric. n. 85155) e pubblicate in data 24.11.2017. Con la medesima nota si è dato atto che i termini del procedimento di Autorizzazione unica, di Valutazione di Impatto Ambientale e di concessione di derivazione erano ancora sospesi sino ad avvenuto espletamento degli adempimenti ex D.P.R. 327/01 e s.m.i., relativi alla procedura di esproprio.
- In data 25.01.2018 con prot. di ric. n. 6207, il proponente ha fornito debito riscontro a quanto richiesto da questa Autorità competente ai fini dell'espletamento del procedimento espropriativo ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i., consentendo così la convocazione della Conferenza di Servizi in data 10.04.2018.
- In esito alle risultanze istruttorie acquisite nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 10 aprile 2018, al fine di conseguire gli approfondimenti progettuali discussi in tale sede, è stata formalizzata al proponente una richiesta di chiarimenti, con nota prot. n. 28643 del 13.04.2018.
- In data 07.05.2018 con prot. di ric. n. 33790, il proponente ha presentato all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale la documentazione integrativa richiesta in esito alla predetta riunione del 10.04.2018.
- Sotto l'aspetto progettuale, l'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., è relativo ad un impianto di derivazione ad uso energetico con sub-derivazione dal Canale Miglia, in Comune di Vignolo. L'impianto insiste sulla Grande Derivazione n. CN 20/CN R6 in capo al Consorzio D'irrigazione Sinistra Stura Partecipanza Canale Miglia Di Vignolo.
L'intervento prevede di adottare una soluzione cosiddetta di by-pass mediante la realizzazione di una condotta interrata con sviluppo parallelo al canale. L'opera di presa sul Canale Miglia sarà realizzata in località Tetto Pellegrini, a quota 563,70 m s.l.m.. Sulla sponda destra del canale sarà realizzata la bocca di presa che convoglierà le acque derivate nel canale di derivazione, fino alla camera di carico interrata. La condotta forzata, avente un diametro di 1.800 mm avrà uno sviluppo complessivo di circa 860 m e sarà interrata lungo tutto lo sviluppo, sul lato destro del Canale Miglia. Partendo dalla camera di carico, la condotta si snoderà per i primi 370 m in zona

boschiva, poi per una lunghezza di circa 435 m sarà posata nel sedime della pista ciclabile esistente, ed infine il tratto terminale di circa 75 m sarà caratterizzato da una zona prativa. Sulla destra orografica del Canale Miglia, in località Tetto Ravera, sarà realizzato il fabbricato della centrale all'interno del quale sarà alloggiato il gruppo di produzione, costituito da una turbina Kaplan con abbinato il generatore. La restituzione avverrà nel medesimo Canale Miglia ad una quota di 560,15 m s.l.m. (fondo canale). Il salto nominale risulta pari a 3,90 m. A monte dell'opera di presa, s'intende innalzare le sponde del Canale Miglia al fine di contenere il livello idrometrico utile alla derivazione. L'innalzamento delle sponde previsto sarà quindi variabile tra i 50 cm e 60 cm e sarà realizzato con la posa di massi di medie dimensioni cementati, proseguendo la tipologia delle sponde già esistenti del Canale Miglia.

Con le integrazioni il proponente ha modificato il progetto originario prevedendo l'aumento del DMV da 200 a 250 l/s e ridimensionando di conseguenza le Portate derivate.

I dati definitivi della derivazione, a seguito del deposito delle integrazioni, risultano essere:

- Portata massima derivabile: 2.750 l/s;
- Portata media derivata: 2.665 l/s;
- Portata minima derivabile: 140 l/s;
- Salto nominale medio: 3,9 m;
- Potenza Nominale media annua: 101,96 kW.

–Acquisiti tutti gli elementi utili per procedere con l'iter amministrativo, con nota prot. n. 10955 del 14.02.2019 è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 14 marzo 2019.

–Nel corso della Conferenza del 14 marzo 2019, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni e cioè:

1. parere non favorevole ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, per le motivazioni dettagliate nella nota prot. ric. n. 2908 del 13.03.2019 (ALLEGATO n. 1);
2. parere negativo, dal punto di vista urbanistico – edilizio e paesaggistico, del Comune di Vignolo, sulla base delle motivazioni contenute nella nota prot. di ric. n. 27026 del 09.04.2018 (ALLEGATO n. 2);
3. parere contrario alla realizzazione dell'opera del Parco Fluviale Gesso e Stura come specificato nella nota prot. di ric. n. 16007 del 07.03.2019 (ALLEGATO n. 3);
4. parere unico negativo della Provincia di Cuneo con i contributi tecnici del Settore Risorse del Territorio -Ufficio Acque (nota prot. n. 17465 del 14.03.2019 - ALLEGATO n. 4), dell'Ufficio provinciale Espropri (nota prot. n. 13588 del 26.02.2019 - ALLEGATO n. 5) e di ARPA Dipartimentale di Cuneo, in qualità di supporto tecnico-scientifico della Provincia, di cui alla nota prot. ric. n. 27853 dell'11.04.2019 (ALLEGATO n. 6), che manifestano parere circa la pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.03.2003, n. 10/R e s.m.i.;
5. dissenso relativo al procedimento espresso da ENEL con nota prot. di ric. n. 22009 del 20.03.2018 (ALLEGATO n. 7);
6. parere favorevole dell'ASLCN1 di cui alla nota prot. ric. n. 28252 del 05.04.2017 (ALLEGATO n. 8);
7. Nulla osta, relativamente agli aspetti demaniali, da parte dell'Aeronautica Militare Comando 1^a Regione Aerea con nota prot. ric. n. 34094 del 28.04.2017.

–Dall'esame dei succitati pareri pervenuti agli atti della Conferenza ed ivi espressi, è risultato che il progetto non ha i presupposti per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale, né per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per realizzare e mettere in esercizio l'impianto in esame. In particolare i motivi ostativi a preclusione dell'approvazione del progetto, non superabili con prescrizioni, risultano dai seguenti pareri:

1. Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, nota prot. di ric. n. 2908 del

13.03.2019, che dichiara l'incompatibilità con le Norme di attuazione di cui agli artt. 13, 14 e 16 del Piano Paesaggistico Regionale, per le seguenti motivazioni:

«-le opere per l'interramento della condotta forzata a lato del canale, come previsto, si configurano come una rilevante alterazione morfologica del sito e delle componenti di elevato valore storico-culturale, ingegneristico, idraulico e paesaggistico, storicamente consolidate, dell'area oggetto di tutela, modificando irreversibilmente sezioni e quote originarie dell'area in prossimità del canale, parte di un sistema stratificato (canali Miglia, Morre e Roero) che risale al XV secolo, comprese le sistemazioni agrarie di pertinenza;
-risulta carente la previsione di opere di mitigazione volte a risarcire le alterazioni all'area oggetto di intervento, quali interventi di riprofilatura del pendio e ripristino vegetazionale dei filari alberati a fine lavori, nell'ambito della salvaguardia dell'intero versante del bacino idrografico minore del torrente Stura;
-il previsto prelievo d'acqua dal canale Miglia, a impianto in esercizio, per un tratto di lunghezza significativa, comporterebbe un notevole impoverimento idrico del canale, con il rischio di alterazione della naturalità e dell'assetto vegetazionale dell'area ripariale, nonché della percezione del canale storico, e la conseguente perdita dei requisiti di qualità ambientale del contesto paesaggistico di riferimento.».

II. Comune di Vignolo, nota prot. di ric. n. 27026 del 09.04.2018 che dichiara l'incompatibilità con le Norme Tecniche di Attuazione del vigente PRG del Comune, in quanto le opere ricadono in un'area identificata a catasto al F. n. 4, map. 52 e F. n. 12, map. 4, normate dall'art. 38, comma 6, delle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C.. In particolare le norme dell'art. 38, comma 6, let. f) prevedono il divieto di ogni nuova edificazione di qualsivoglia manufatto che possa comportare una interruzione di continuità per l'uso di fruibilità di eventuali percorsi, e comunque di difficile conciliazione con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale, la Commissione Locale per il paesaggio, con Verbale n. 01/2018, ha dichiarato l'incompatibilità dell'intervento con quanto previsto dall'art. 14 delle N. di A. del Piano Paesaggistico Regionale, in merito al valore scenico ed ai connessi assetti vegetazionali del "corso d'acqua" in oggetto.

- Nel corso della medesima riunione della Conferenza di Servizi, è stato altresì preso atto delle indicazioni fornite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo per le modifiche necessarie ai fini dell'assenso, ed in particolare di trovare una soluzione progettuale che non comporti modifiche morfologiche sostanziali del sito attiguo al canale di antico impianto, ovvero l'utilizzo di tubazioni per la condotta forzata interrata di diametro significativamente inferiore, la cui posa, con scavi a sezione obbligata, risulti compatibile con l'inserimento al di sotto della pista sterrata esistente, senza rischi per la stabilità della sponda destra del canale né alterazione del versante sul lato a valle, minimizzando le necessarie opere di ripristino.
- Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 20693 del 26.03.2019, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come riferiti nel corso della Conferenza del 14 marzo 2019, informandolo altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.
- La Casota s.n.c., con nota prot. ric. n. 19396 del 21.03.2019, ha presentato osservazioni relative alla riunione della Conferenza di Servizi predetta. In particolare, la Società ha rilevato che l'elaborato denominato "All.1_Scavo e posa condotta" non era stato correttamente caricato sul sito della Provincia.
- Ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e s.m.i., dalla data di ricezione delle osservazioni predette, ridecorrono per intero i termini del procedimento.
- Alla luce di quanto rilevato dal proponente e accertata la visione incompleta del documento, la Provincia ha provveduto a ripubblicare il succitato elaborato, provvedendo contestualmente a richiedere ai soggetti interessati alla procedura, di valutare l'eventuale permanenza dei motivi ostativi in precedenza sintetizzati.
- Con nota prot. ric. n. 27989 del 26.04.2019, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo ha confermato il parere contrario alla realizzazione del progetto, come già espresso con precedente nota prot. ric. n. 2908 del 13.03.2019 (ALLEGATO n. 9).

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 “*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*”.

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e relativo PTPC.

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Vista la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”.

Visti:

- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante “*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*”;
- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. “*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*”;
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 “*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*”;
- il D.M. 13.10.2003 “*Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*”;
- il D.M. 10.09.2010 “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;
- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. “*Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA)*”;
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 “*Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”;
- la legge 09.01.1991, n. 10 “*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*” e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”;
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 “*Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile*”;

- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59*”;
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 “*Disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. 112/98*”
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 “*Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione dall’art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137*” e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 “*Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)*”;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 “*Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche*” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R “*Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)*” e s.m.i.;
- la *Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2016 di approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po*;
- la *deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17.12.2015, di adozione della Direttiva “Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”*;
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R – “*Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica*” e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R – “*Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)*”;
- la Legge 24.12.1976, n. 898 “*Nuova regolamentazione delle servitu’ militari*” e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica*” e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 “*Tutela ed uso del suolo*” e s.m.i.;
- la L.R. 29.12.2006, n. 37 “*Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca*” e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 “*Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006*” e s.m.i.;

Viste le risultanze emerse nel corso della riunione della Conferenza di Servizi del 14 marzo 2019;

Viste e valutate le osservazioni formulate ex art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., da parte del proponente;

Vista la nota prot. ric. n. 27989 del 26.04.2019 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo (ALLEGATO n. 9);

Considerato che, allo stato, permangono tutti gli elementi ostativi riscontrati nel corso della Conferenza di Servizi del 14 marzo 2019 e richiamati nella comunicazione ex art. 10 bis della Legge 241/1990 e s.m.i., senza il superamento dei quali il progetto non ha le caratteristiche di compatibilità ambientale che possano consentire la formulazione di un giudizio positivo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L. R.40/98 e s.m.i., né per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per realizzare e mettere in esercizio l’impianto in esame;

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DETERMINANO

- 1. DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto per la produzione di energia idroelettrica con sub-derivazione dal Canale Miglia, nel comune di Vignolo, presentato in data 28.02.2017 con prot. n. 16439, da LA CASOTA S.n.c., con sede legale in Via del Passatore n. 220, 12100 – Cuneo, per le

motivazioni illustrate nelle premesse (punti I. e II.), che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo;

2. **DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R e s.m.i. (ex art. 19, comma 1, lettere a) ed e) ed art. 18 comma 1, lettere c) e g) in relazione al progetto;
3. **DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. presentata in data 24.08.2016 con prot. n. 63206, da LA CASOTA S.n.c.;
4. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento ai proponenti e **DI RENDERLO NOTO** a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
5. **DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 4. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- ALLEGATO n. 1 - nota prot. ric. n. 2908 del 13.03.2019 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo;
- ALLEGATO n. 2 – nota prot. di ric. n. 27026 del 09.04.2018 del Comune di Vignolo;
- ALLEGATO n. 3 - nota prot. di ric. n. 16007 del 07.03.2019 del Parco Fluviale Gesso e Stura;
- ALLEGATO n. 4 – nota prot. n. 17465 del 14.03.2019 del Settore Provinciale Risorse del Territorio -Ufficio Acque;
- ALLEGATO n. 5 - nota prot. n. 13588 del 26.02.2019 dell'Ufficio Provinciale Espropri;
- ALLEGATO n. 6 - nota prot. ric. n. 27853 dell'11.04.2019 di ARPA Dipartimentale di Cuneo;
- ALLEGATO n. 7 - nota prot. di ric. n. 22009 del 20.03.2018 da parte di ENEL;
- ALLEGATO n. 8 - nota prot. ric. n. 28252 del 05.04.2017 dell'ASLCN1;
- ALLEGATO n. 9 - nota prot. ric. n. 27989 del 26.04.2019 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 25, comma 5, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

(Ufficio Valutazione Impatto Ambientale)

Dott. Alessandro RISSO

IL DIRIGENTE

**(Ufficio Acque ed
Ufficio Controllo Emissioni ed Energia)**

Dott. Luciano FANTINO

